

Patrocinio a spese dello Stato Elementi di sintesi

La persona non abbiente, al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, può richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio consente la difesa da parte di un difensore di fiducia che l'interessato sceglie tra gli iscritti negli **elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato** tenuti presso i Consigli dell'Ordine.

Per i reati legati alla violenza di genere l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel **processo penale**.

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

L'art. 76 comma 4-ter Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede per i reati legati alla violenza di genere **una deroga al limite reddituale** previsto invece per gli altri reati.

La norma in particolare dispone che *"la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (pratica di mutilazione organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (alienazione e acquisto di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio **anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto**".*

Per il **processo civile** è attualmente previsto il patrocinio legato alle procedure di separazione, divorzio ecc.

Per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, a cura dell'interessato o del difensore.

Requisito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021)**.

Se l'interessato **convive** con il **coniuge**, **l'unito civilmente** o con altri **familiari**, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi** conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.